



**NABA**

**NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI MILANO**

Ufficio per la gestione degli interventi per il  
Diritto allo Studio Universitario DSU

## **BANDI DI CONCORSO PER BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALLA NABA**

**ANNO ACCADEMICO 2009/10**

- **BORSE DI STUDIO**
- **INTEGRAZIONI ALLE BORSE DI STUDIO (portatori di handicap, mobilità internazionale)**
- **BORSE DI STUDIO STRAORDINARIE PER STUDENTI ABRUZZESI COINVOLTI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009**
- **ALTRI SERVIZI**

Milano, 6 Luglio 2009

**NABA**  
Nuova Accademia di Belle Arti  
Tel +39 0297372.1 Fax +39 0297372.280

Via Darwin, 20  
20143 Milano  
[dsu@naba.it](mailto:dsu@naba.it) [www.naba.it](http://www.naba.it)

## INDICE

- 1) I SERVIZI NABA DIRETTI ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO – [Pag. 3](#)
  - 2) ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - [Pag. 3](#)
    - 2.1) NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO - [Pag. 4](#)
    - 2.2) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - [Pag. 4](#)
    - 2.3) REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO - [Pag. 5](#)
      - 2.3.1) REQUISITI DI MERITO - [Pag. 5](#)
      - 2.3.2) REQUISITI RELATIVI ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE - [Pag. 6](#)
      - 2.3.3) VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE PER GLI STUDENTI STRANIERI - [Pag. 8](#)
    - 2.4) AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO - [Pag.10](#)
  - 3) INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO - [Pag. 11](#)
    - 3.1) STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP - [Pag. 11](#)
    - 3.2) MOBILITÀ INTERNAZIONALE - [Pag. 12](#)
  - 4) PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE - [Pag. 12](#)
  - 5) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - [Pag. 13](#)
  - 6) PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI - [Pag. 14](#)
  - 7) ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO - [Pag. 14](#)
  - 8) INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA – [Pag. 15](#)
  - 9) TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTÀ – [Pag. 15](#)
  - 10) ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, ART. 71) – [Pag. 16](#)
  - 11) INFORMATIVA SULL'USO DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (L. 30/6/2003, N. 196) – [Pag. 16](#)
- BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO STRAORDINARIE A FAVORE DI STUDENTI ABRUZZESI – [Pag.17](#)

---

**1) I SERVIZI NABA DIRETTI ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO**

**(Legge Regione Lombardia n. 33/2004)**

---

Naba attraverso l'Ufficio DSU coordina ed eroga in favore degli studenti:

a) gli interventi e i servizi diretti all'attuazione del diritto allo studio previsti della legge regionale Lombardia n. 33 del 13 dicembre 2004;

b) l'ulteriore offerta di interventi e di servizi per agevolare la partecipazione ai corsi di studio Naba. Inoltre promuove tutti quegli interventi che contribuiscono a determinare le migliori condizioni di vita e di studio per gli studenti.

Questi interventi riguardano i seguenti benefici e servizi:

- borse di studio l.r. 33/2004
- interventi per la mobilità internazionale:
  - scambi internazionali
  - stage internazionali
- servizi vari:
  - prestito libri gratuito
  - attività culturali
  - tutor didattici
  - opportunità di lavoro
  - servizio orientamento al lavoro
  - assistenza agli studenti.

---

**2) ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO**

---

Il presente concorso è bandito in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 Dicembre 2004, n. 33, in particolare dall'art. 3, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, attuativo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Il concorso per l'assegnazione di borse di studio si rivolge agli studenti iscritti nell'a.a. 2009/2010 ad uno dei corsi di studio della NABA – Nuova Accademia di Belle Arti – di Milano.

Il beneficio della borsa di studio è concesso per il conseguimento, per la prima volta, di ciascuno dei livelli di corsi con le seguenti modalità:

- a) per gli iscritti ai corsi di diploma accademico di primo livello, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
- b) per gli iscritti ai corsi di diploma accademico di 2° livello, per un periodo di cinque semestri, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
- c) per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato;

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi, così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all'estero.

---

## 2.1) NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

---

L'Ufficio DSU NABA mette a concorso:

- Per gli studenti iscritti **per la prima volta** al 1° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello: n. **8** borse
- Per gli studenti iscritti al 1° anno dei corsi di diploma accademico di secondo livello: n. **4** borse
- Per gli studenti iscritti al 2° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello: n. **6** borse
- Per gli studenti iscritti al 2° anno dei corsi di diploma accademico di secondo livello: n. **2** borse
- Per gli studenti iscritti al 3° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello: n. **4** borse
- Nr. 2 integrazione destinata alla mobilità internazionale a favore degli studenti NABA

La ripartizione delle borse di studio tra tutti i corsi attivati sarà determinata al termine della presentazione delle domande in rapporto percentuale al numero degli iscritti.

Il numero delle borse di studio e delle integrazioni per la mobilità internazionale e stage messe a concorso potrà essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca nonché agli eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente.

---

## 2.2) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

---

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere:

- 1) per la prima volta al 1° al 2° o al 3° anno di corso di diploma accademico di primo livello
- 2) per la prima volta al 1° o al 2° anno di corso di diploma accademico di secondo livello.

**Gli studenti, nell'anno accademico 2009/2010, non devono:**

- essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l'a.a. 2009/2010;
- beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati.

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell'a.a. 2009/2010:

- rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- effettuano un passaggio di facoltà o di corso di laurea o di diploma con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
- effettuano un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato.

Qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso, anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia

agli studi, il numero dei crediti o delle annualità necessario per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti o alle annualità previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovato nelle condizioni di ripetere uno stesso anno di iscrizione.

---

## **2.3) REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO**

---

### **2.3.1) Requisiti di merito**

Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2009/2010 **alla data del 31 ottobre 2009** (si precisa che per risultare regolarmente iscritti, la tassa di immatricolazione e il contributo alla didattica devono essere stati pagati e registrati nella posizione finanziaria dello studente) ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.

#### **Studenti del 1° anno di corso del diploma accademico o di primo livello**

Essere regolarmente iscritti per la prima volta al 1° anno di corso. Per gli studenti del 1° anno dei corsi triennali, il merito sarà valutato ex-post come di seguito specificato e viene determinato in numero 25 crediti entro il 10 agosto 2010.

La seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento di un livello minimo di merito di 25 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2010. Gli studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi NABA, decadono dal beneficio di Borsa di Studio, qualora entro il 30 novembre 2010, non abbiano conseguito almeno 25 crediti.

#### **Studenti del 2° anno di corso del diploma accademico o di primo livello**

Aver conseguito entro il 10 agosto 2009 almeno 30 crediti.

Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l'accesso alle graduatorie per il secondo anno di corso può essere utilizzato, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" per un massimo di 5 crediti. L'utilizzo dei "bonus" è consentito una sola volta durante il corso degli studi; eventuali bonus non utilizzati potranno essere utilizzati negli anni successivi.

#### **Studenti del 3° anno di corso del diploma accademico o di primo livello**

Aver conseguito entro il 10 agosto 2009 almeno 88 crediti.

Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l'accesso alle graduatorie per il secondo anno di corso può essere utilizzato, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" per un massimo di 12 crediti. L'utilizzo dei "bonus" è consentito una sola volta durante il corso degli studi; eventuali bonus non utilizzati potranno essere utilizzati negli anni successivi.

#### **Studenti iscritti al 1° anno di corso del diploma accademico di secondo livello**

Essere regolarmente iscritti per la prima volta al 1° anno di corso. Per gli studenti del 1° anno dei corsi biennali, il merito sarà valutato ex-post e viene determinato in numero 25 crediti entro il 10 agosto 2009.

**Studenti del 2° anno di corso del diploma accademico o di secondo livello**

Aver conseguito entro il 10 agosto 2009 almeno 30 crediti.

Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l'accesso alle graduatorie per il secondo anno di corso può essere utilizzato, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" per un massimo di 5 crediti. L'utilizzo dei "bonus" è consentito una sola volta durante il corso degli studi; eventuali bonus non utilizzati potranno essere utilizzati negli anni successivi.

Gli studenti iscritti al secondo anno ed al terzo anno dei corsi accademici di primo livello e gli studenti iscritti al secondo anno dei corsi accademici di secondo livello dispongono di un bonus da utilizzare, una sola volta nell'arco del corso di studio, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito.

L'ammontare del bonus è differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare, il bonus ammonta a complessivi:

- cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno;
- dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno;

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile.

La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Inoltre il bonus maturato e non fruito nel corso di diploma di primo livello può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di diploma accademico di secondo livello.

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino a un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita commissione.

**2.3.2) Requisiti relativi alle condizioni economiche**

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 modificato con decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, relativamente ai redditi e alla situazione patrimoniale del 2008.

L'I.S.E.E. è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata con il 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza).

**L'I.S.E.E.U.**

A integrazione di quanto previsto dalla normativa riguardante l'introduzione di criteri unificanti per la valutazione della situazione economica verranno considerate le seguenti situazioni particolari:

- il reddito e il patrimonio dei fratelli e/o sorelle appartenenti al nucleo familiare dello studente richiedente, concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della situazione patrimoniale ed economica nella misura del 50%;
- il reddito e il patrimonio mobiliare di componenti il nucleo familiare percepiti all'estero nel corso del 2008 saranno valutati sulla base del cambio medio del 2008;
- il patrimonio immobiliare localizzato all'estero, posseduto alla data del 31 dicembre 2008, è valutato solo nel caso di fabbricati ed è considerato sulla base del valore di € 500,00 al metro quadrato;
- il nucleo familiare ai fini ISEE dello studente comprende persone appartenenti a stati di famiglia differenti (vedi paragrafo "nucleo familiare");

Qualora lo studente ricada in una o più delle situazioni sopraelencate, l'indicatore di riferimento assume la denominazione di Indicatore di Situazione Economica Equivalente Universitario (I.S.E.E.U.) e lo studente deve necessariamente munirsi di tale attestato.

### **Limiti reddituali e patrimoniali**

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono avere per l'anno **2008**, con riferimento al nucleo familiare:

- un indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario non superiore a € **32.321,00**.
- un indicatore di situazione economica equivalente universitario non superiore a € **19.153,00**.

ATTENZIONE: il valore I.S.P.E. per gli studenti in possesso dell'I.S.E.E. si ricava dividendo il valore I.S.P. presente sull'attestato per la scala di equivalenza.

### **Nucleo familiare**

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, art. 1 bis. In particolare, con riferimento alla data di presentazione della domanda, il nucleo familiare è composto:

- dal richiedente;
- da tutte le persone presenti nel proprio stato di famiglia anche se non legati da vincolo di parentela. Si deroga a tale principio nel caso in cui il richiedente sia fiscalmente a carico (>50%) di altra persona non presente nel proprio stato di famiglia. In questo caso farà parte del nucleo familiare della persona di cui è a carico, indipendentemente dalla evidenza anagrafica;
- se non ricorrono le condizioni di studente indipendente (vedi paragrafo successivo), dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati, e i figli a loro carico anche se non presenti nello stato di famiglia;
- dal genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o di separazione legale (art. 5, comma 5, DPCM 9.4.2001). La norma si applica se, ad esempio, lo studente vive con la mamma ma è fiscalmente a carico del padre legalmente separato che versa l'assegno di mantenimento alla madre. Il nucleo ISEEU sarà formato dallo studente, da entrambi i genitori (nonostante la separazione) e da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del padre e/o di cui sono a carico;
- eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di sottoscrizione della D.S.U..

Il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente (articolo 3 comma 2.bis del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130)

### **Studenti indipendenti**

Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono direttamente l'onere di mantenimento agli studi, il nucleo del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno **due anni** rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- redditi **propri** derivanti da lavoro dipendente o da lavoro assimilato, *non prestatato alle dipendenze di un familiare*, fiscalmente dichiarati da almeno **due anni**, non inferiori a € **7.392,00 annui**

**Controlli**

Si informa che l'Ufficio DSU provvede al controllo di veridicità degli attestati ISEE degli studenti idonei o beneficiari di Borsa di Studio, confrontando i dati dichiarati con quanto presente nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e del Catasto.

**2.3.3) Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri**

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata sulla base del cambio medio del 2008. La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

***Tutti gli studenti stranieri, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, devono presentare la seguente documentazione:***

- documento attestante la composizione del nucleo familiare;
- reddito dell'anno solare 2008 di ciascun componente la famiglia (il documento, rilasciato successivamente all'1.1.2009, deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2008; qualora uno o più componenti, di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2008, non abbiano percepito reddito nell'anno 2008, è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso);
- fabbricati di proprietà della famiglia con l'indicazione dei metri quadrati;
- attestazione del patrimonio mobiliare (espresso in titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazione di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc).

Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, presentando l'attestazione I.S.E.E./I.S.E.E.U.

***Legalizzazione dei documenti***

La documentazione sopra elencata deve essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti, deve essere tradotta in italiano e legalizzata secondo le normative di seguito riportate.

La legalizzazione dei documenti è differente da Paese a Paese. Le normative si riconducono a 4 grandi aree:

- Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione
- Paesi la cui documentazione prevede l'esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell'Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro Apostille: i documenti che vengono rilasciati da autorità locali di uno di questi Paesi, in base alla Convenzione dell'Aja del 1961, sono esenti da legalizzazione all'Ambasciata italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro "Apostille" così come previsto dall'art. 6 della Convenzione citata.
- Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri. Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto del 21.3.2002 del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica d'intesa con il Ministero per gli Affari esteri e di seguito riportati) la valutazione

della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di decadenza della stessa.

- Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B, C: obbligo di legalizzazione attraverso Ambasciata o Consolato italiano nel Paese d'origine. Tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d'origine attraverso l'Ambasciata o Consolato italiani.

**Repubblica Moldova, Svezia:** per questi due Paesi, firmatari della Convenzione di Londra del 1968, vige una legislazione a parte. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano).

### **Esenzione dalla legalizzazione**

Sono esenti da legalizzazione, a prescindere dal luogo di rilascio, i documenti redatti nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Rep. di San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Sono invece esenti dall'obbligo di legalizzazione i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano) dei seguenti Paesi firmatari della Convenzione di Londra del 1968: Repubblica Moldova, Svezia.

### **Esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell'Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro Apostille**

Se i documenti vengono rilasciati **da autorità locali** di uno dei seguenti Paesi, in base alla Convenzione dell'Aja del 1961 sono esenti da legalizzazione all'Ambasciata italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro "Apostille" così come previsto dall'art. 6 della Convenzione citata.

Andorra, Anguilla, Antartico Britannico, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Azerbaijan, Cina (limitatamente a Hong Kong e Macao), Bahamas, Barbados, Belize, Bermude, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Caimane, Colombia, Dominica, Ecuador, El Salvador, Falkland, Fiji, Georgia, Giappone, Gibilterra, Grenada, Guadalupe, Guernsey, India, Isole Cayman, Isole Gilbert e Ellice, Isole Marshall, Isole Normanne, Isole Salomone Britanniche, Isole Turcks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Wallis e Futura, Islanda, Israele, Jersey, Kazakistan, Lesotho, Le Nuove Ebridi, Liberia, Man, Mauritius, Mayotte Martinica, Messico, Miquelon, Moldova, Montserrat, Namibia, Niue, Nuova Zelanda, Panama, Polinesia Francese, Princip. Monaco, Riunione, Repubblica di Corea (già Corea del Sud), Romania, Russia, Saint Christopher e Nevis, Santa Lucia, Sant'Elena, Serbia-Montenegro, Seychelles, Suriname, Svezia, Swaziland, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Tonga, Trinidad e Tobago, Ucraina, Vanuatu, Venezuela, Vergini Britanniche.

### **Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri.**

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto del 21.3.2002 del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica d'intesa con il Ministero per gli Affari esteri e di seguito riportati) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.

Afghanistan Angola Bangladesh Benin Bhutan Burkina Faso Burundi Cambogia Capo Verde Chad Comoros Rep. Dem. del Congo Costa d'Avorio Eritrea Etiopia Gambia Gibuti Guinea Guinea Bissau Guinea Equatoriale Haiti Kiribati Lao People's, Dem. Rep. Laos Lesotho Liberia Madagascar Malawi Maldives Mali Mauritania Mozambico Myanmar Nepal Niger Nigeria Pakistan Repubblica Centro Africana Rwanda Samoa Sao Tome and Principe Senegal Sierra Leone Solomon Islands Somalia Sudan Tanzania Togo Tuvalu Uganda Vanatu Yemen Zambia.

Qualora lo studente, solo per comprovati motivi, abbia difficoltà a reperire i documenti nel Paese d'origine, può rivolgersi all'autorità consolare straniera in Italia. In questo caso la legalizzazione avviene presso la Prefettura competente per territorio, cioè la Prefettura della città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento.

**In ogni caso il reddito dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 5.142,67 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio (D.I. 20.11.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5.12.2001 e succ. aggiornamento). Tale valore costituirà pertanto la soglia minima ai fini della valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.**

#### Rifugiati politici

È necessario solo l'attestazione ISEE, riferita al nucleo familiare, reddito e patrimonio eventualmente esistente in Italia.

---

## 2.4) AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

---

L'ammontare della borsa di studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente all'I.S.E.E. corretto del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente.

#### Fasce di reddito

Valori I.S.E.E. corretto					
<b>1ª Fascia</b>	<b>da</b>	€	<b>0,00</b>	<b>a</b>	€ <b>13.153,00</b>
<b>2ª Fascia</b>	<b>da</b>	€	<b>13.153,01</b>	<b>a</b>	€ <b>16.153,00</b>
<b>3ª Fascia</b>	<b>da</b>	€	<b>16.153,01</b>	<b>a</b>	€ <b>19.153,00</b>

#### Provenienza geografica

**Studente in sede:** appartenente a famiglie residenti nel comune sede del corso di studio o nelle aree circostanti che impieghino, con i mezzi pubblici, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso;

**Studente pendolare:** appartenenti a famiglie residenti in zone del comune sede del corso di studio o in altri comuni dai quali sia possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi pubblici, da 61 a 90 minuti;

#### **Studente fuori sede:**

appartenenti a famiglie residenti in comuni dai quali non sia possibile raggiungere la sede del corso di studio con tempi di percorrenza, con mezzi pubblici, in tempo pari o inferiore a 90 minuti e che, per tale motivo, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi. In carenza di tale condizione lo studente è considerato pendolare.

Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato, intestato allo

studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, l'esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro il 30 novembre 2009.

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

#### *Studenti in sede*

- **€ 1.860,00** + un pasto giornaliero gratuito per un totale di **€ 2.510,00** se inseriti nella fascia reddituale 1<sup>a</sup>
- **€ 1.430,00** + un pasto giornaliero gratuito per un totale di **€ 2.080,00** se inseriti nella fascia reddituale 2<sup>a</sup>
- **€ 1.130,00** + un pasto giornaliero gratuito per un totale di **€ 1.780,00** se inseriti nella fascia reddituale 3<sup>a</sup>

#### *Studenti pendolari*

- **€ 2.025,00** + un pasto giornaliero gratuito per un totale di **€ 2.675,00** se inseriti nella fascia reddituale 1<sup>a</sup>
- **€ 1.600,00** + un pasto giornaliero gratuito per un totale di **€ 2.250,00** se inseriti nella fascia reddituale 2<sup>a</sup>
- **€ 1.300,00** + un pasto giornaliero gratuito per un totale di **€ 1.950,00** se inseriti nella fascia reddituale 3<sup>a</sup>

Per gli studenti pendolari sono fatte salve le disposizioni di cui al Dpcm 9 aprile 2001, art. 9, comma 5.

#### *Studenti fuori sede che utilizzano strutture residenziali pubbliche o private :*

- **€ 4.120,00** + un pasto giornaliero gratuito per un totale di **€ 4.770,00** se inseriti nella fascia reddituale 1<sup>a</sup>
- **€ 3.600,00** + un pasto giornaliero gratuito per un totale di **€ 4.250,00** se inseriti nella fascia reddituale 2<sup>a</sup>
- **€ 3.100,00** + un pasto giornaliero gratuito per un totale di **€ 3.750,00** se inseriti nella fascia reddituale 3<sup>a</sup>.

---

### **3) INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO**

---

#### **3.1) Studenti in situazione di handicap**

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di € 2.663,00 per studenti considerati in sede, di € 3.790,00 per studenti considerati Pendolari e € 6.737,00 per studenti considerati Fuori Sede.

### 3.2) Mobilità internazionale

Gli studenti iscritti alla NABA assegnatari di borsa di studio per l'a.a. 2009/2010 e gli idonei non assegnatari possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage promossi ed organizzati da NABA.

L'assegnazione dell'integrazione della borsa di studio avviene sulla base della graduatoria di merito stilata ai sensi del successivo Paragrafo 6.

Il contributo è pari a € 550,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali. Dall'importo dell'integrazione erogata dall'Ufficio DSU è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 150,00 (per i paesi europei) e fino a € 500,00 (per i paesi extraeuropei).

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale e stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai diplomati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino diplomati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

---

## 4) PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

---

Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati.

### a) Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio

La graduatoria è formulata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente corretto del nucleo familiare rapportato al limite di € 19.153,00 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$1 - \frac{\text{ISEEU studente}}{19.153,00} \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto più elevato relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

### b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti o delle annualità superate, **entro il 10 agosto 2009** e del punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti o delle annualità sostenute e 400 in base alla votazione media degli esami superati.

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.

Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

**Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico**

Il punteggio relativo ai *crediti formativi conseguiti* o alle *annualità superate* entro il **10 agosto 2009** è calcolato rispettivamente secondo le seguenti formule:

$$\text{(Crediti studente – Crediti minimi)} \times \frac{600}{\text{(Crediti massimi – Crediti minimi)}}$$

Il punteggio relativo alla *votazione media* degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{(Votazione media studente – Votazione minima)}}{\text{(Votazione massima – Votazione minima)}} \times 400$$

## 5) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate entro il **30 settembre 2009 (non fa fede il timbro postale)** compilando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio DSU NABA o da richiedere via mail all'indirizzo [dsu@naba.it](mailto:dsu@naba.it) e consegnandolo entro e non oltre la data indicata all'Ufficio DSU NABA al seguente indirizzo:

DSU Naba – Via Darwin, 20 – 20143 Milano

**Le domande inviate a mezzo del servizio postale saranno ritenute valide solo se pervenute all'Ufficio DSU complete dei documenti sottoindicati entro il termine previsto:**

1) Copia dell'attestazione I.S.E.E./I.S.E.E.U e relativa dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per redditi e patrimoni in Italia. Per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica, ai fini del calcolo dell'indicatore di situazione economica equivalente, lo studente può rivolgersi al proprio Comune, ai Centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla sede INPS competente per territorio oppure presso gli uffici di ciascun Ente, secondo modalità adeguatamente pubblicizzate.

2) Copia della documentazione prevista al paragrafo " Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri" per redditi e patrimoni all'estero.

3) Studenti "FUORI SEDE":

Il "fuori sede" deve esibire, entro e non oltre il giorno 30 Novembre 2009:

contratto di locazione ad uso abitativo per almeno mesi dieci nell'anno accademico 2009/2010, ritualmente registrato.

I contratti di "comodato d'uso di alloggio" o i contratti "verbali" non sostituiscono i contratti di locazione registrati.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

Gli studenti sono tenuti a comunicare all' Ufficio DSU Naba, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).

Gli studenti che partecipano a un programma di mobilità internazionale nell'anno accademico 2009/2010 devono presentare domanda per l'Integrazione della Borsa di Studio contestualmente alla domanda di Borsa di Studio.

---

## **6) PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI**

---

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati **entro e non oltre il 31 ottobre 2009**, attraverso la pubblicazione presso l'albo e sull'area riservata del sito NABA.

Eventuali ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati alla struttura competente di ciascun Soggetto gestore entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. Il ricorso deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'Ufficio DSU e deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

L'esito dei ricorsi sarà pubblicizzato mediante affissione all'albo.

Completata la procedura relativa ai ricorsi verrà esposta la graduatoria definitiva.

Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

---

## **7) ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

---

### ***Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi:***

Agli studenti del 1° anno di corso, beneficiari della borsa di studio, sarà erogata la prima rata entro il **31 dicembre 2009**, mentre il saldo dell'importo della borsa verrà erogato solo dopo che lo studente avrà conseguito, entro il 10 agosto 2010, almeno 25 crediti. La prima rata sarà mantenuta se entro il 30 novembre 2010 lo studente avrà conseguito almeno 25 crediti, pena la revoca della borsa stessa. In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti. A tale scopo all'Ufficio DSU può stipulare accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

Agli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

### ***Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi:***

La prima rata della borsa di studio sarà erogata ai vincitori del concorso **entro il 31 dicembre 2009**, mentre il saldo della borsa sarà erogato entro il **30 giugno 2010**.

### ***Mobilità internazionale:***

Il pagamento dell'integrazione avverrà entro il **28.02.2011**.

Nel caso in cui lo studente non provveda a riscuotere **entro il 31 dicembre 2009** gli importi delle borse di studio assegnate, lo stesso perde la possibilità di riscuotere la somma in denaro ma conserva i benefici che derivano dall'essere beneficiario di borsa di studio.

Le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal bando. In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse residue saranno assegnate a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal bando stesso.

L'assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650.

### ***Integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale***

L'integrazione e il rimborso delle spese di viaggio saranno concessi agli studenti inseriti nelle graduatorie di merito per la fruizione della borsa di studio sino alla concorrenza prevista dai bandi previa verifica, presso l'Ufficio Erasmus della Naba, dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità.

---

## **8) INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA**

---

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dalla Naba o da altri enti pubblici o privati, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti da Naba: in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. Qualora la gratuità sia parziale, la borsa di studio è rapportata in misura proporzionale.

La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all'estero.

Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori all' ammonizione scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'Ufficio DSU o verso la Naba;
2. non presenti all'Ufficio DSU, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., la eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.

---

## **9) TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTA'**

---

Nel caso di trasferimento ad altra Accademia o Università, dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda presentata all'Ufficio DSU, verrà dallo stesso trasmessa al nuovo Soggetto presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio in precedenza riconosciuto (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).

Lo studente che si sia trasferito da altra Accademia o Università alla Naba di riferimento dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere al Soggetto Gestore dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata **entro il 30 novembre 2008**, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

---

**10) ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, art. 71)**

---

L'Ufficio DSU, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 22 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).

L' Ufficio DSU, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, su un campione di almeno il 20%, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dall'art. 71 del D.p.r. 445/2000.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.p.r. n. 445/2000, nonché le sanzioni previste dalla legge n. 390/1991, art. 23, consistenti nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

---

**11) INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Legge 30 giugno 2003, n. 196)**

---

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

- a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando.
- b) sono raccolti dai Soggetti Gestori ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed, in ogni caso, per le finalità di legge.
- c) possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti.
- d) il dichiarante può rivolgersi in ogni momento ai Soggetti Gestori per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 legge 196/2003). Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati **entro il 15 novembre 2009**.
- e) Il Soggetto Gestore è il titolare del trattamento dei dati.

## **Bando di Concorso per l'assegnazione di Borse di studio straordinarie a favore di studenti abruzzesi**

**ANNO ACCADEMICO 2009/2010**

Il presente concorso è bandito in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33 ed in particolare dall'art. 3, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, attuativo dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390.

Potranno intervenire modifiche al presente Bando in conseguenza della futura delibera di Giunta Regionale in merito alle "Modalità operative e previsioni minime di finanziamento regionale per l'assegnazione dei benefici a concorso per il Diritto allo Studio Universitario - anno accademico 2009/2010".

Il concorso per l'assegnazione di Borse di studio straordinarie si rivolge agli studenti, residenti nei comuni della Regione Abruzzo danneggiati dagli eventi sismici individuati dal Decreto 16 aprile 2009 "Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009", in possesso dei requisiti di merito e di regolarità scolastica specificati nel bando di concorso per l'assegnazione di Borse di studio a.a. 2009/2010, che per l'anno accademico 2009/2010 si iscrivono ad un corso NABA.

Gli studenti interessati potranno inoltrare richiesta di Borsa di studio straordinaria senza presentare la documentazione relativa all'accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali del nucleo familiare (ISEE/ISEEU) e concorreranno all'assegnazione di Borse di studio di importo pari a quelle destinate per gli studenti fuori sede inseriti nella 1<sup>a</sup> fascia reddituale:

€ 4.120,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.770,00

**Le risorse finanziarie necessarie per la copertura di tali Borse di studio verranno rese disponibili a valere sulle risorse proprie di Regione Lombardia (cap 3554).**

---

### **1) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

---

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate entro il **30 settembre 2009 (non fa fede il timbro postale)** compilando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio DSU NABA o da richiedere via mail all'indirizzo [dsu@naba.it](mailto:dsu@naba.it) e consegnandolo entro e non oltre la data indicata all'Ufficio DSU NABA al seguente indirizzo:

Ufficio DSU Naba – Via Darwin, 20 – 20143 Milano

---

### **2) PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI**

---

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati **entro e non oltre il 31 ottobre 2009**, attraverso la pubblicazione presso l'albo e sull'area riservata del sito NABA.

Eventuali ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati alla struttura competente di ciascun Soggetto gestore entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. Il ricorso deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'Ufficio DSU e deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

L'esito dei ricorsi sarà pubblicizzato mediante affissione all'albo.

Completata la procedura relativa ai ricorsi verrà esposta la graduatoria definitiva.

Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

**PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE BANDO, SI RIMANDA ALLA NORMATIVA PER LA CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO A.A. 2009/2010**

**Elenco dei comuni danneggiati dal sisma - Decreto 16 aprile 2009**

Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio neVestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia.

Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.